

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2252

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(RONCHI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005

Presentato il 27 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! —

1.1 *Motivazioni dell'Accordo alla luce del quadro economico sudanese.*

L'Accordo globale di pace firmato il 9 gennaio 2005 ha posto fine alla guerra civile tra il Nord e il Sud del Sudan durata più di vent'anni.

Nonostante la complessità della situazione interna sudanese, caratterizzata da un processo di pacificazione tra Nord e Sud ancora in fase di attuazione e dal conflitto in corso nel Darfur, il Paese registra ormai da anni una costante crescita economica, il cui tasso è tra i più elevati nell'intero continente africano. Un'importante occasione di sviluppo per il Paese è rappresentata dall'attività di ricostruzione delle aree maggiormente colpite dal conflitto (Stati del Sud e zone centrali), cui è interessato ogni settore del sistema produttivo ed infrastrutturale. Ad essa si aggiungono le opportunità derivanti dal fatto che il Sudan presenta zone ricche di risorse naturali e che già evidenziano potenzialità di sviluppo concrete ed evidenti: tra queste la fertile regione agricola compresa tra i due Nilo (Bianco e Azzurro) e altre aree nel nord del Paese. Rilevante, inoltre, è la produzione petrolifera nelle aree centrali e meridionali del Sudan.

Gli scontri in atto tra insorti locali e truppe governative nel Darfur, che da circa quattro anni funestano le regioni occidentali del Paese, hanno causato un ingente numero di sfollati. Trattandosi, tuttavia, di aree caratterizzate da estreme povertà e arretratezza, la crisi non ha inciso in modo determinante sull'importante crescita economica registrata dall'economia sudanese negli ultimi anni. Resta fermo, ovviamente, che allorché sarà trovata una soluzione ai problemi del Darfur, obiettivo per il quale la comunità internazionale è fortemente impegnata, le

prospettive economiche in Sudan potranno registrare un ulteriore miglioramento.

La costante azione italiana a sostegno del processo di pace tra il Nord e il Sud del Sudan ha fatto acquisire al nostro Paese una notevole credibilità che potrebbe ben essere spesa in termini di maggiore penetrazione economico-commerciale con le progressive stabilizzazione e normalizzazione della situazione interna.

Negli ultimi mesi si sono verificati importanti segnali di un interesse concreto e mirato nei confronti delle nuove potenzialità offerte dal mercato sudanese. Alcune aziende italiane hanno firmato significativi contratti commerciali, il più importante dei quali è stato concluso dalla APS Engineering Company Roma Spa, per la realizzazione di una grossa raffineria a Port Sudan (un investimento del Governo sudanese del valore di alcuni miliardi di dollari). L'investimento prevede la possibilità che importanti forniture siano assegnate a imprese italiane.

Si tratta di un principio di penetrazione economico-commerciale da parte italiana che potrebbe ancora crescere nel prossimo futuro anche in settori diversi da quello petrolifero: da quello agricolo, che può beneficiare anche di un apposito «*Memorandum of Understanding*» firmato tra Italia e Sudan nel 2005, a quelli ad esso collegati (industria alimentare e zuckerifici), nonché al settore delle costruzioni. Altri settori che potrebbero formare oggetto di proficue azioni di penetrazione commerciale sono quello infrastrutturale (nel corso dei prossimi tre anni è previsto un piano di ristrutturazione delle reti ferroviarie per un ammontare di 900 milioni di dollari); energetico (progettazione, costruzione di centrali e sottostazioni, gestione tecnica *post*-produzione) e dell'energia alternativa; delle costruzioni; della telefonia (soprattutto mobile).

Altre consistenti imprese italiane presenti in Sudan sono: CMC (costruzione di

un albergo a Khartoum per 80 milioni di euro); ENEL POWER (presta garanzia dei lavori di costruzione della stazione di pompaggio di Kash el Girba); SIEMENS ITALIA (fornisce sottostazioni elettriche alla Società elettrica nazionale, da ultimo con un contratto di 10 milioni di euro); APS Engineering (si veda quanto già in precedenza riportato per i dettagli); MEREGALLI (contratto di 6,7 milioni di euro per fornitura e installazione di una stazione di pompaggio delle acque del Nilo nello Stato del Sinnar, cofinanziato dal Ministero delle finanze sudanese); EURO-MED srl e MEFIT nel settore delle costruzioni; CEC International Spa (ristrutturazione del manto stradale a Juba per 67 milioni di dollari); ASCOT (progettazione e realizzazione di macchinari e di impianti per la produzione di energia elettrica e termica), AMA Spa (forniture di macchinari per stoccaggio di carburanti. Negli anni passati ha erogato forniture per un ammontare pari a 9 milioni di euro). Dal 2006, l'UBAE ARAB ITALIAN BANK Spa opera in Sudan, in collaborazione con banche sudanesi, e garantisce i pagamenti in favore degli esportatori italiani attraverso il sistema delle lettere di credito, offrendo, in tale modo, un contributo di rilievo per l'ingresso di nuovi operatori italiani sul mercato sudanese.

La ratifica da parte italiana dell'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 e già ratificato da Khartoum nell'agosto del 2007, creerebbe le condizioni per una maggiore protezione degli investimenti degli operatori economici italiani già presenti in Sudan e metterebbe a disposizione del mondo imprenditoriale italiano uno strumento utile ad accrescerne la propensione a una maggiore penetrazione commerciale in un Paese dalle prospettive di crescita in continua espansione.

I principali indicatori macro-economici evidenziano già, infatti, una realtà economica in costante sviluppo: la crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) è stata del 10,6 per cento nel 2006 e del 12,8 per cento nel 2007, raggiungendo l'ammontare

di 49,2 miliardi di dollari. Tale crescita è legata essenzialmente all'incremento nella produzione del petrolio e alla sua esportazione (che rappresenta il 95 per cento di tutto l'*export* sudanese). Sebbene il settore petrolifero sia quello trainante dell'economia sudanese, l'agricoltura rimane quello più importante, in termini sia di PIL sia di occupazione. Particolare attenzione è poi riservata all'industria tessile; un ruolo centrale per l'economia nazionale riveste, infine, il settore delle costruzioni. Nonostante le previsioni per il 2009 parlino di una contrazione della crescita al 6 per cento (a causa di una diminuzione della produzione petrolifera), i consumi privati continuano a essere in rialzo.

Nel contempo, il Paese ha attratto considerevoli investimenti diretti esteri (IDE), passando dagli 1,5 miliardi di dollari nel 2004 ai 4,6 miliardi di dollari nel 2007 (i dati relativi al primo semestre del 2008 registrano che il totale degli IDE è stato pari a 2,3 miliardi di dollari). I maggiori investitori in Sudan sono i Paesi arabi (Qatar e Arabia Saudita), quelli medio-orientali (Libano e Siria) e la Cina. Quest'ultima, presente soprattutto nel settore petrolifero, nel 2007 ha acquistato la metà del petrolio esportato dal Sudan coprendo in tale modo il 6 per cento del proprio fabbisogno.

Il tasso di inflazione nel 2007 si è attestato all'8 per cento (con un leggero incremento rispetto al 7,5 per cento del 2006). A causa dell'aumento su scala internazionale dei prezzi dei principali beni di consumo, il tasso di inflazione registrato per il 2008 è stato di circa il 18 per cento.

Quanto alla bilancia commerciale, le esportazioni registrano un andamento positivo, essendo passate dagli 8,4 miliardi di dollari nel 2006, ai 13,2 miliardi di dollari del 2007. Per il 2008 si è registrato un totale di 13,8 miliardi di dollari. Le principali esportazioni sudanesi sono rappresentate dal petrolio, dalla gomma arabica, dal sesamo, dalla carne e dal cotone. Un analogo andamento positivo si prospetta per le importazioni, il cui valore è stato di 7,7 miliardi di dollari nel 2007 e di 9,7 miliardi di dollari nel 2008. L'*import* è

essenzialmente costituito da macchinari, automezzi, manufatti, prodotti alimentari e chimici. Il principale importatore di merci sudanesi è la Cina (68 per cento delle esportazioni sudanesi), seguita dal Giappone (19 per cento), dalla Corea del sud e dall'Egitto. Le principali importazioni sudanesi provengono dalla Cina (27,9 per cento), dall'Arabia Saudita (7,5 per cento), dall'India e dall'Egitto.

Al saldo attivo della bilancia commerciale corrisponde un saldo negativo della bilancia dei pagamenti, che tuttavia sarebbe in diminuzione (da -5,2 miliardi di dollari nel 2006 a -3,4 miliardi di dollari nel 2007) grazie ai proventi delle società straniere che hanno investito nel settore petrolifero.

Quanto all'interscambio commerciale tra l'Italia e il Sudan, le maggiori esportazioni italiane in Sudan (in totale 172,3 milioni di euro, con una flessione del 6,5 per cento rispetto al 2006) sono rappresentate da macchinari e apparecchiature (112 milioni di euro), da prodotti in metallo (25,1 milioni di euro), da mezzi di trasporto (11,4 milioni di euro), da prodotti chimici (9,6 milioni di euro) e alimentari (3,4 milioni di euro) e da materie plastiche (2 milioni di euro). La maggior parte delle importazioni italiane (per un totale di 39,2 milioni di euro, 60 per cento in più rispetto allo scorso anno) è costituita da prodotti agricoli. Le esportazioni sudanesi in Italia rappresentano lo 0,4 per cento del totale dell'*export* del Paese africano, mentre le importazioni dall'Italia costituiscono il 2,2 per cento dell'*import* sudanese. L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti potrebbe favorire l'interscambio commerciale tra due Paesi consentendo alle esportazioni italiane di attestarsi anche in Sudan sui livelli ben superiori raggiunti in altri Stati della regione.

1.2 *Esame degli articoli.*

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento

«giusto ed equo», a incoraggiare e a proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo all'investitore per perdite derivanti da guerra, da altre forme di conflitto armato, da rivoluzione, da stato di emergenza nazionale, da rivolta, da insurrezione o da disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o requisizioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo un regolare *iter* determinato dalla legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento immediato, pieno ed effettivo. Il risarcimento sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione, di esproprio o di requisizione. Il risarcimento dovrà includere un importo compensativo (in sostituzione degli interessi, non ammessi dalla legge islamica vigente in Sudan) che dovrà essere equo, calcolato in base ai parametri accettati e applicati a livello internazionale in casi consimili.

Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali (articoli 6 e 8).

Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, esse possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, a un tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie si provvede nell'ambito degli stanziamenti allo scopo finalizzati nel bilancio dello Stato.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2, secondo capoverso, prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subito un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole. Secondo il paragrafo 3, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.

L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo copre gli investimenti effettuati sia dopo che prima della sua entrata in vigore. Non si applica, però, alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13, 14 e 15).

Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di « attività connesse » agli investimenti, a cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Na-

zionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini esposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Sudan e degli investimenti sudanesi in Italia. Esso offrirà, pertanto, un'importante opportunità di profitto per tutti gli operatori economici italiani che intendono effettuare investimenti nel Paese sudanese, sfruttando le molteplici potenzialità che numerosi settori dell'economia sudanese (agroalimentare, delle costruzioni, estrattivo, turistico) possiedono.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori del Sudan in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o esproprio di investimenti del Sudan in Italia (articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che decreteranno la nazionalizzazione o l'esproprio.

Il presente disegno di legge costituisce la ripresentazione dell'analogo provvedimento già pendente in Parlamento nel corso della passata legislatura (Atto Camera n. 2132), che non ha terminato il proprio *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dello stesso Accordo, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o su regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 del medesimo Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi e non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun accordo vigente in materia tra Italia e Sudan, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Sotto il profilo economico sono coinvolti dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Sudan;

i soggetti sudanesi che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Sudan principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica ed estrattivo.

La necessità di sfruttare i giacimenti di greggio e di gas presenti in alcune zone nel Nord-Est del Paese rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo interna allo stesso.

Inoltre l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative e attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Sudan in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita e che offrono attualmente ai nostri imprenditori notevoli potenzialità economiche: tra questi, in particolare, il settore agricolo.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e sudanesi in Italia.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è il prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi tramite gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Sudan di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Sudan di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una

legislazione che ponga al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive e importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Sudan e in Italia.

C) Aspetti organizzativi e oneri.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Sudan, non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN
SULLA
PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan (di seguito denominati le Parti Contraenti);

desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente;

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e a favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

concordano quanto segue.

**Articolo 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.

Il termine "Investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, e diritti di proprietà *in rem*;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, così come titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriale, diritti sulla proprietà intellettuale ed industriale, know-how, denominazioni commerciali e valore di avviamento relativi ad un investimento;
- e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, a norma di legge, comprese quelle riferite ai diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dello stesso.

2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, così come le consociate, filiali o succursali estere, controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica.

3. Il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato, in conformità alle sue leggi.

4. Il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuta, quali istituti pubblici, società di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilità limitata.

5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro sia in natura.
6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un Accordo fra una Parte Contraente (o sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente, riguardante un investimento.
8. Per "Trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

Articolo 2

(Promozione e protezione degli investimenti)

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno il diritto di svolgere attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle convenzioni internazionali afferenti alla materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
3. Ciascuna Parte Contraente dovrà in qualsiasi momento garantire un trattamento giusto ed equo agli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, né le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati.
4. Ciascuna Parte Contraente definirà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti dei singoli investitori.

Articolo 3

(Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita)

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i propri confini, riserveranno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello assicurato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di qualsiasi Paese Terzo.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico tale da offrire agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tale più favorevole trattamento sarà applicato anche ai rapporti già costituiti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi Terzi in virtù della loro appartenenza ad unioni doganali od economiche, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale, ovvero ad accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4
(Risarcimento per danni o perdite)

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni relativamente agli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi di analoga natura, la Parte Contraente ove l'investimento è stato effettuato accorderà loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo.

Articolo 5
(Nazionalizzazione o esproprio)

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere assoggettati ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento, salvo ove specificamente previsto dalle vigenti leggi o regolamenti nazionali o locali, ovvero da disposizioni emesse da corti o tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente.

2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" né "de facto", direttamente né indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonché a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà computato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In assenza di un accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sarà calcolato nella valuta in cui l'investimento è stato effettuato, e in base agli stessi parametri di riferimento adottati o di cui si sia tenuto conto nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

Senza limitare la portata del presente Articolo, qualora l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e sudanesi, la valutazione della quota di ciascun investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente incrementato degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'investimento.

5. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro tre mesi.

6. Il risarcimento dovrà includere un importo compensativo, che dovrà essere equo e giusto, e dovrà essere calcolato in base ai parametri accettati ed applicati a livello internazionale in casi consimili.

7. Il cittadino o la società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che il suo investimento è stato totalmente o parzialmente espropriato avrà diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se l'esproprio sia avvenuto e, in tal caso, se questo ed il relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, e a decidere su tutte le altre questioni del caso.

8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorità, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi del risarcimento saranno liberamente trasferibili.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresì, agli utili da investimento, nonché, in caso di cessazione dell'attività, ai proventi della liquidazione.

10. Qualora, successivamente all'esproprio del luogo, delle attività o dei beni, parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilità, gli stessi non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avrà il diritto di prelazione, a parità di ogni altra condizione, per l'acquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attività o beni.

Articolo 6
(Rimpatrio di capitali, utili e reddito)

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue:

- a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;
- c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) fondi per restituzione di prestiti relativi ad un investimento e versamento dei relativi interessi;
- e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo gli importi e le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.

2. Senza pregiudizio della portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento pari a quello riservato agli investimenti effettuati da investitori di qualsiasi Paese Terzo, qualora quest'ultimo risulti più favorevole.

**Articolo 7
(Surroga)**

Qualora una Parte Contraente (o un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (o al suo Ente) in virtù di tale surroga, si applicheranno le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

**Articolo 8
(Procedure di trasferimento)**

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore presenta domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalle leggi della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

**Articolo 9
(Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti)**

1. Eventuali controversie tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in materia di investimenti, comprese quelle sull'ammontare dei risarcimenti, saranno composte per quanto possibile in via amichevole.
2. Qualora un investitore o un'entità di una delle Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore o l'entità in questione potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento impegnandosi con il presente Accordo ad accettare il riferimento a detto arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato, ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
 - d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti.
4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare tramite i canali diplomatici qualsiasi questione relativa a procedure arbitrali o giudiziarie già avviate, fino a quando tali procedure siano state concluse ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di conformarsi alla decisione del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario, entro i termini prescritti dalla decisione o sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni del diritto internazionale o nazionale, applicabili al caso in esame.

Articolo 10**(Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti)**

1. Eventuali controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, in via amichevole, tramite i canali diplomatici.
2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti abbia inoltrato notifica scritta all'altra Parte Contraente, su istanza di una delle Parti Contraenti tale controversia sarà deferita ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", conformemente al disposto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della istanza di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione di un cittadino di uno Stato Terzo con incarico di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, in mancanza di altra intesa, Ciascuna Parte Contraente può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente di suddetta Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non sia in grado di effettuare la nomina, tale compito spetterà al Vice Presidente della Corte. Qualora quest'ultimo sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non sia in grado di procedere alla nomina, sarà invitato ad effettuarla il membro con maggiore anzianità della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese di procedura saranno ripartite in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale deciderà in merito alla proprie procedure.

Articolo 11
(Relazioni tra Governi)

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno rapporti diplomatici o consolari.

Articolo 12
(Applicazione di altre disposizioni)

1. Qualora una questione sia disciplinata dal presente Accordo e da altro accordo internazionale cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, ciascuna Parte Contraente applicherà nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qual volta il trattamento riservato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti applicabili in materia, ovvero ai sensi di altre disposizioni o specifici contratti, autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Qualora la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, ai sensi di quanto sopra disposto, e l'investitore subisca un danno conseguente, agli investitori sarà riconosciuto un risarcimento di detti danni, in conformità con l'Articolo 4.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente riferiti all'investimento siano modificati, su richiesta dell'investitore, verrà applicato il medesimo trattamento applicabile al momento in cui è stata approvata l'esecuzione dell'investimento.

Articolo 13
(Applicabilità dell'Accordo)

Le disposizioni del Presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il presente Accordo si applica altresì agli investimenti che investitori di una delle Parti Contraenti abbiano realizzato nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alla normativa ivi vigente, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non sarà applicato a controversie insorte prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui è effettuata la seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 15
(Durata e Scadenza)


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 14 e per ulteriori periodi di 5 anni, salvo rinuncia di una delle Parti Contraenti presentata per iscritto con non meno di un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Khartoum* il 19 novembre 2005, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN



PROTOCOLLO

Con la firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti accettano, altresì, di rispettare le seguenti clausole, che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.

1. Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti", purché effettuati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è realizzato, si applicano altresì alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di aziende, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla conduzione dell'attività economica; conclusione ed esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disposizione di proprietà di qualsiasi genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale; accensione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di titoli azionari, partecipazioni ed altri titoli; acquisto di divisa estera per le importazioni.

Le "attività connesse" comprendono, altresì, *inter alia*:

- I) concessione di esclusiva o diritti su licenza;
- II) ottenimento di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per lo svolgimento di attività commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente, secondo quanto disposto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III) accesso agli istituti finanziari in qualunque divisa, ai mercati di credito e valutarî;
- IV) accesso a fondi in essere presso istituti finanziari;
- V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività economiche, comprese, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed autovetture, nonché l'esportazione di attrezzature ed autovetture così importate;
- VI) divulgazione di informazioni commerciali;
- VII) conduzione di studi di mercato;
- VIII) nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;
- IX) commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso i sistemi interni di distribuzione e marketing, come anche pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;
- X) pagamento di beni e servizi in valuta locale;
- XI) servizi di leasing.

2. In riferimento all'Articolo 2.

- a) Ciascuna Parte Contraente (o sue agenzie o rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuino investimenti di interesse nazionale sul proprio territorio, un accordo di investimento che disciplini lo specifico rapporto giuridico relativo a detto investimento.
- b) Nessuna delle Parti Contraenti potrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti, tale da implicare l'assunzione o l'imposizione di qualsiasi limite alla vendita della produzione sui mercati interno ed internazionale o tale da specificare che alcuni beni debbano essere reperiti sul mercato locale, o condizioni consimili.

- e) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per avanzare reclami e far valere i diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.
- d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente, a seguito di un investimento effettuato ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, ai sensi della normativa vigente nella Parte Contraente ospitante.
- e) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile le questioni inerenti l'ingresso, il soggiorno, l'attività lavorativa e la circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e membri delle loro famiglie, che svolgano attività connesse agli investimenti di cui al presente Accordo.
- f) Le persone giuridiche costituite ai sensi delle vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, potranno impiegare personale dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla cittadinanza, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. In riferimento all'Articolo 3.

Nel territorio di ciascuna Parte Contraente, tutte le attività riguardanti l'acquisizione, la vendita e il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, carburanti, beni strumentali, nonché ogni altra operazione inerente e comunque relativa ad attività imprenditoriali contemplate dal presente Accordo, riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle consimili attività ed iniziative intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Paesi Terzi.

4. In riferimento all'Articolo 5.

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti tale da sottrarre risorse finanziarie o altri beni all'investimento o creare ostacoli all'attività o recare sostanziale pregiudizio al valore dell'investimento stesso, così come ogni altra misura avente analogo effetto, sarà considerata alla stregua delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. In riferimento all'Articolo 9.

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato dovrà essere condotto conformemente ai criteri arbitrati della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

- a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, qualora resa necessaria ai sensi della normativa UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, se non diversamente convenuto dalle Parti in arbitrato.

- b) Nell'emettere la propria decisione, il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.


Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, nell'osservanza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia, di cui le Parti Contraenti siano parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Khartoum* il *19 novembre* 2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

In caso di divergenza prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN
ON
THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of the Sudan (hereinafter referred to as the Contracting Parties);

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and,

acknowledging that offering encouragement and reciprocal protection to such investment based on international agreements will contribute to stimulating business ventures and fostering the prosperity of both Contracting Parties.

Hereby agree as follows:

**Article 1
(Definitions)**

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any investment effected by a legal or a natural person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the Contracting Parties.

The term "Investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and the ownership rights *in rem*;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities;
- c) credits for sums of money or any performance having economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyrights, commercial trade marks, patents, industrial designs, intellectual and industrial property rights, know-how, trade names and goodwill connected with an investment;
- e) capital expenditures effectively made under licence and franchising in accordance with the law, including those expenditures connected with the right to search for, extract and exploit natural resources;
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature of the investment thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of such Contracting Party and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall mean the money accruing to an investment, including in particular profits, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for technical services and any other form of payment both in money or in kind.
6. The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the boundaries of the country of each Contracting Party, the maritime zones. The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights, according to the international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its Agencies or Instrumentalities) and an Investor of the other Party concerning an investment.
8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

Article 2

(Promotion and Protection of Investments)

1. Either Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in its territory.
2. Investors of either Contracting Party shall have the right to carry out investment activities in the territory of the other Contracting Party in conformity with the laws and regulations of each Contracting Party and International Conventions relevant in this matter existing on the date of the entry into force of this Agreement.
3. Either Contracting Party shall at all times ensure just and fair treatment of the investors of the other Contracting Party. Either Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in its territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall, in no way, be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3

(National Treatment and the most Favoured Nation Clause)

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of any Third State.

2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, that more favourable treatment will apply also for the outstanding relationships.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub-regional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 (Compensation for Damages or Losses)

Should investors of either Contracting Party incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer at all events a compensation no less favourable than the one granted to investors of third States, in respect of losses or damages thereof. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

Article 5 (Nationalisation or Expropriation)

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current national or local legislation or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction in the territory of a Contracting Party.
2. Investments of investors of either Contracting Party shall not be "de jure" or "de facto", directly or indirectly nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of the real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.

In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation or expropriation process, compensation shall be based on the currency in which the investment was made and on the documented reference parameters adopted or taken into account in the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

Without restricting the scope of the present Article, in case that the object of one of the measures referred to in paragraph 2 of this article is a legal person jointly created by Italian and Sudanese investors, the evaluation of the share of the investors will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased proportionally by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished proportionally by the value of the losses.

4. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment was made.
5. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within three months.

6. Compensation shall include a compensatory return, that shall be fair and just and shall be computed according to the parameters internationally accepted and applied in similar cases.
7. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of his or its investments has been expropriated shall have the right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law and to decide all other matters relating thereto.
8. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of the compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement. The compensation proceeds shall be freely transferable.
9. The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
10. If after the dispossession of the place, business or assets, partially or wholly expropriated for a specific purpose of public utility, such place, business or assets have not, for a maximum period of five years, been actually utilised or maintained for the fulfilment of such purpose, the former owner shall have the preferential right, being all terms offered equal, to acquire or to resume the said place, business or assets.

Article 6
(Repatriation of capital, profits and income)

1. Either Contracting Party shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad, without undue delay, in convertible currency, the following:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income;
 - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interest;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of any third State, in case it is more favourable.

Article 7
(Subrogation)

In the event that either Contracting Party (or an Institution thereof) has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payments to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party (or its Institution). In relation to the transfer of payments to the Contracting Party (or its Institution) by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8
(Transfer procedures)

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected in convertible currency without undue

- delay and within six months after fiscal obligations have been met. The transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, except for the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been made.

Article 9

(Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties)

1. Disputes which may arise between either Contracting Party and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of the compensations, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case an investor or entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement in accordance with the relevant applicable laws in force, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that a dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor or entity in question may submit at their choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party undertaking hereby to accept the reference to said arbitration;
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18th March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it;
 - d) other international arbitration arrangements, mechanisms or instruments adhered to and ratified by both Contracting Parties;
4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures already underway until these procedures have been concluded, and either Contracting Party has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of Law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10

(Settlement of Disputes between the Contracting Parties)

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in the following paragraphs of this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two

members are appointed.

4. If within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the appointment shall be made by the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their representatives at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11

(Relations between Governments)

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12

(Application of other Provisions)

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied in either Contracting Party to the investors of the other Contracting Party.
2. Whenever the treatment accorded by either Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its relevant applicable laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment shall apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment was agreed upon to be carried out.

Article 13

(Applicability of this Agreement)

The provisions of this Agreement shall apply to any future investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party. This agreement is also valid for investments that investors of one Contracting Party have done in accordance with the regulations of the other Contracting Party in its territory before the entering into force of this Agreement. It will not be applied to disputes that arose before the entering into force of the present Agreement.

Article 14
(Entry into force)

This Agreement shall become effective as from the date of the second of the two notifications with which the two Contracting Parties shall communicate officially each other that their respective ratification procedure have been completed.


Article 15
(Duration and Expiry)

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 14 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, unless one of the Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year notice before the expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 13 shall remain effective for a further five years period.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Khartoum on November 19th 2005, in two originals, each in the Italian and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**



**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN**



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of the Sudan on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

"Associated activities" also include, *inter alia*

- I) the granting of franchises or rights under licenses;
- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity, which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;
- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;
- X) payment for goods and services in local currency;
- XI) leasing services.

2. With reference to Article 2.

- a) A contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investments of national interest in its territory, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the

- sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
 - d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
 - e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
 - f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3.

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5.

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9.

Under Article 9(3)(b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Khartoum on November 19th, 2005 in two originals, each in the Italian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC




FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE SUDAN



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
Segreteria

CONSTA DI N. 22 PAGINE

Copia conforme



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,78



16PDL0021430